

### **La diversa ripartizione degli utili e l'effetto fiscale immediato o differito sulle imposte**

Il 31.12.2014 a poco a poco si avvicina e tra le varie operazioni da porre in essere, a fine anno, vi è sicuramente la **valutazione di eventuali cessioni di quote societarie** o una **diversa ripartizione degli utili**

, da imputare per trasparenza ai soci.

In generale, la tassazione trasparente implica l'imputazione del reddito in modo proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale (in base ai conferimenti), o secondo misure non proporzionali previste **dall'atto costitutivo o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta**

Fa eccezione l'impresa familiare, il cui reddito viene imputato in base alla qualità e alla quantità del lavoro dei collaboratori, con il vincolo della imputazione del 51% minimo al titolare della stessa.

Modifiche successive possono essere pianificate al fine di ottenere un minore carico fiscale ed è per questo che la previsione di un atto, di data antecedente al periodo di prima applicazione, viene utilizzato dal legislatore per contrastare fenomeni di mero tax planning, non corrispondenti alla reale situazione, specialmente tra soggetti tra loro legati da vincoli di complicità o di parentela.

**Le società in nome collettivo** - Si parte dalle previsioni dell'atto costitutivo, dove vengono dettagliate le quote di partecipazione al capitale sociale e quelle di partecipazione agli utili, che possono essere anche disallineate rispetto alle prime.

Il principio che vige è quello secondo il quale:

- **se si modifica la situazione preesistente della sola partecipazione agli utili** (ferme restando sia la compagine societaria, sia la quota di partecipazione al capitale), la **nuova attribuzione ha un effetto fiscale differito**

. Quindi, se la XY S.n.c. è partecipata da due soci al 50% con diritto alla partecipazione agli utili proporzionali ai conferimenti, ed entro il 31 dicembre 2014 scelgono una

**diversa ripartizione degli utili all'80% e al 20%**

, il modello Unico 2015 terrà ancora conto della situazione precedente, mentre il nuovo accordo diventerà fiscalmente valido solo in Unico 2016 (anno 2015);

- se, invece, **viene modificata la compagine sociale** (ad es. ingresso di un nuovo socio), se la cessione è effettuata entro il 31.12.2014, avrà efficacia immediata da un punto di vista fiscale, già in sede di imputazione del reddito del 2014. Quindi, nella XY S.n.c., se la quota venisse ceduta al 50% a un terzo e al 50% al vecchio socio, la differente ripartizione verrebbe utilizzata già per l'imputazione del reddito 2014 in Unico 2015;

• la **cessione di quote**, infine, che comporta una modifica della compagine sociale, **ma tra gli stessi soci esistenti**

, gli effetti fiscali diventeranno opponibili ai terzi,

**ma solo dall'anno successivo**

### **Il reddito imponibile delle società personali viene ripartito tra i soci, che rivestono questa qualifica al 31.12.**

Diverse imputazioni del reddito tra i soci già esistenti hanno efficacia fiscale solo a decorrere dall'esercizio successivo, a quello durante il quale vengono formalizzate (c.d. **efficacia differita**).

Dunque, l'atto che contiene tali modifiche va formalizzato entro la fine del 2014 affinché possa avere efficacia dal 2015.

**Il caso degli studi associati** - Tale logica viene stravolta, se la fattispecie da esaminare è quella degli **studi associati** tra professionisti o nelle c.d. associazioni professionali. In tal caso, l'art.5 del TUIR consente già di base di poter ponderare diversamente la quota di partecipazione al reddito, a seconda del diverso apporto quantitativo e qualitativo dei singoli associati.

È possibile predisporre l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, che comporta una diversa attribuzione del reddito, **fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi**, anche se deve essere attuata prima tale scelta, per poter effettuare il conteggio dei tributi dovuti, entro la scadenza di versamento delle imposte. Se venisse attuata dopo, andrebbero versate sanzioni e interessi da ravvedimento.

**L'impresa familiare** – Il titolare della ditta individuale può formalizzare la presenza di familiari che lo coadiuvano nell'attività d'impresa, imputando loro una quota di reddito (non superiore al 49%) in base al lavoro prestato.

L'impresa familiare deve essere formalizzata attraverso una scrittura privata autenticata o un atto pubblico redatto dal notaio.

Se la ditta individuale è già attiva, l'atto dovrà essere completato prima della fine del 2014, ai fini dell'imputazione del reddito a decorrere dal 2015. Se l'atto è stipulato ai primi di gennaio 2015, l'efficacia è differita di un anno, al 2016.